

# Filosofia dei Diritti Umani Philosophy of Human Rights

## Sommario

### Editoriali

*Deformazione dell'assetto istituzionale della Repubblica Italiana*

*Papa Bergoglio*

### Saggi

*Gino Capozzi Giovanni Gentile*

*Laura Zavatta Origine e sviluppi del Praxeologismo giuridico*

### Argomenti

*Mauro Lavarone Ricerche sull'insegnamento delle discipline ecclesiasticistiche a Napoli*

*Giovanni Ricci Lo stato, il popolo e la forma giuridica nel pensiero schmittiano dopo la  
Repubblica di Weimar*

### Psicanalisti e diritto


*Serge Cottet Criminologia lacaniana*

*Marie-Hélène Doguet-Dziomba Rispondere alla legge sulla sicurezza con la sicurezza della clinica*

*Vincenzo Rapone Cronaca ragionata sul convegno de' Il Corpo "disobbediente" (Pisa, 16 Aprile 1911)*

### Libri & Riviste

*Flavio Felice, La persona nel contesto del Liberalismo delle regole, Svevia Mannelli, Rubettino, 2013  
(Beniamino Di Martino); Giuseppe Accolla, (a cura di), La legalità ambigua, Torino, Giappichelli, 2013  
(Vincenzo Rapone); Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012 (Ottavio De  
Bertolis).*



*Semeja Editore*

An. XV - Fasc. 37 - Mag-Ago2013

Periodico quadrimestrale

PSICOANALISI E DIRITTO. CRONACA RAGIONATA DEL CONVEGNO IL CORPO

'DISOBBEDIENTE' - Pisa (16 aprile 2011)

di Vincenzo Rapone

Per quanto la psicoanalisi intrattenga un

rapporto estremamente problematico con le

forme di sapere costituito, e a loro volta co-

stituenti prassi, modi di orientare operazio-

nalmente l'agire dei soggetti nei loro contesti

di riferimento, per quanto, ancora, si sottrag-

ga essa stessa allo statuto di sapere costituito,

è dato assistere, ormai da qualche anno, alla

significativa riemersione del desiderio di par-

te della comunità analitica di tornare a con-

frontarsi con i temi che caratterizzano la vita

*latu sensu* culturale del nostro tempo. Proprio

a partire da un preciso rifiuto di costituirsi a

partire da una posizione di "supposto sapere".

Se è vero, dunque, che la psicoanalisi non

intende essere una "visione del mondo", co-

me sostiene Freud, e che non può, in modo

del tutto conseguente, strutturarsi nella moda-

lità di una *Weltanschauung*, è altrettanto vero

che gli psicoanalisti si sentono da qualche

tempo chiamati a costituirsi parte di un orien-

tamento attivo, non ingenuamente volontari-

stico, nei confronti di quella realtà sociale che

si pretende di interpretare non più in senso

speculare. Su un versante stavolta critico, la

psicoanalisi si rivolge a saperi che, dietro la

parvenza della neutralità e dell'oggettività, si

rivelano essi stessi potenti vettori di orienta-

menti pratici tutt'altro che oggettivi, funzio-

nali ad interessi determinati, così come alla

tenuta di altrettanto determinate configura-

zioni politico-sociali.

In questo senso, la psicoanalisi, pur rima-

nendo "clinica sotto transfert", ossia pratica

inecludibilmente rivolta al singolare dell'in-

contro analitico, nonché all'enucleazione di

quanto vi è di ineluttabilmente proprio nella

costituzione del soggetto, lavora all'interno

della distinzione concettuale tesa a differen-

ziare "psicoanalisi in intensione" e "psicoa-

nalisi in estensione", come vuole Lacan, ossia

ad articolare quella che può esser definita una

"connessione disgiuntiva" tra il generale del-

la società ed il particolare dell'essere del sin-

golo, avente luogo a partire da una configura-

zione dell'Altro simbolico. Nell'ambito della

costituzione di un campo allargato, in cui gli

psicoanalisti "incontrano la città", come reci-

ta il titolo di un importante convegno tenuto

Ora, i punti di contatto tra il diritto e la psicoanalisi lacaniana, diciamo subito, ci sono e si danno innanzitutto nella misura in cui, in entrambi i casi, nel processo così come

il giudice pronuncerà. Chiaramente, la proposta di Giuliano Spazzali è rivolta agli avvocati difensori, potenzialmente coadiuvati dallo psicoanalista nella traduzione della "lingua privata" dell'imputato nella "lingua universale", cioè pubblica, del processo, laddove lo psicoanalista può coadiuvare l'avvocato difensore anche nella scrittura indiretta della sentenza che

me bene hanno specificato la Roma e lo stesso Spazzali, l'incontro tra psicoanalisti e diritto è in funzione degli avvocati, a quale finalità questi ultimi devono indirizzare la loro azione? Chiaramente, la proposta di Giuliano Spazzali è rivolta agli avvocati difensori, potenzialmente coadiuvati dallo psicoanalista nella traduzione della "lingua privata" dell'imputato nella "lingua universale", cioè pubblica, del processo, laddove lo psicoanalista può coadiuvare l'avvocato difensore anche nella scrittura indiretta della sentenza che

anni or sono a Milano, si assiste ormai da

qualche tempo al dialogo singolare, è il caso

di dirlo, tra analisti dei più svariati orienta-

menti, e primi tra questi quelli di orientamen-

to lacaniano, inclini alla messa in discussione

e alla rilettura del legame intersoggettivo, alla

luce di categorie non strettamente funzionali

all'auto-narrazione che la socialità dà di se

stessa e avvocati, che, come Giuliano Spazza-

li, hanno interpretato la loro professione we-

bernamamente, *als Beruf*, ossia come un im-

pegno non tanto rivolto alla tautologica af-

fermazione di sé, in definitiva funzionale alla

celebrazione dello status quo, funzionaliz-

zandola ad una proposizione critica di temi,

rivolti ad indagare le sfaccettature più sco-

mode dell'articolazione sociale, psicologica,

*latu sensu* culturale, che sostiene la differen-

za tra reato e non-reato. Si indagano i punti di

contatto tra il diritto e la pratica psicoanaliti-

ca orientata alla luce dell'insegnamento di

Jacques Lacan, all'insegna dell'interrogativo:

quali sono i possibili punti di contatto tra due

aree apparentemente così lontane, quali la

psicoanalisi e il diritto? Innanzitutto, ci chie-

diamo: quale psicoanalisi è quale diritto? Non

certo la psicoanalisi strettamente legata alla

preminenza assoluta della dimensione simbo-

lica, alla presupposizione-credenza nell'Altro

dell'Altro, come quella su cui un noto giuri-

sta francese, Pierre Legendre, fonda il suo

incontro con Lacan.

E, poi, quale diritto? Il diritto del legisla-

tore, quello del giudice, quello degli appari-

repressivi, o quello degli avvocati? E se, co-

me bene hanno specificato la Roma e lo stes-

so Spazzali, l'incontro tra psicoanalisti e diriti-

to è in funzione degli avvocati, a quale finali-

ta questi ultimi devono indirizzare la loro a-

zione? Chiaramente, la proposta di Giuliano

Spazzali è rivolta agli avvocati difensori, po-

tenzialmente coadiuvati dallo psicoanalista

nella traduzione della "lingua privata" dell'imputato nella "lingua universale", cioè pubblica, del processo, laddove lo psicoanalista può coadiuvare l'avvocato difensore anche nella scrittura indiretta della sentenza che

il giudice pronuncerà.

Ora, i punti di contatto tra il diritto e la

psicoanalisi lacaniana, diciamo subito, ci

sono e si danno innanzitutto nella misura in

cui, in entrambi i casi, nel processo così come

nell'incontro analitico, si tratta di costruire quel processo di soggettivazione che, in qualche modo, avviene alla luce, se non della verità, concetto che, come vedremo, sarà esso stesso oggetto di radicale interrogazione, di un'oggettività in grado di riannodare il legame tra il soggetto e la struttura simbolica, la costellazione normativa in cui il suo agire si è andato strutturando.

È non è un caso che questa discussione prenda le mosse da uno dei casi, così lucidamente portato all'attenzione degli astanti, che lo stesso Spazzali titola del Servo Giostro, in cui l'avvocato è stato chiamato a confrontarsi con una determinata struttura del gruppo sociale di riferimento, il cui carattere evidentemente paranoico aveva avuto come effetto imanzittuto quello di costituire il giostrato, un extracomunitario, in posizione di 'servo', ossia di impedirgli quell'accesso alla dimensione pubblica che ne avrebbe fatto un soggetto, per caricarlo di tutti i significati rimossi dal legame sociale 'normale' e farne un 'estraneo', un potenziale colpevole di omicidio. Accusa statata anche sulla base della lettura che l'avvocato dà del legame sociale circostante il Servo giostrato.

Ci piace qui richiamare il noto *Traité des seigneuries* di Loyseau, giurista dello Stato assoluto pre-rivoluzionario, secondo cui: «*La seigneurie publique est appelée publique parce qu'elle concerne et emporte le commandement publique et qu'elle ne peut être exercée que par personne publique... La seigneurie publique est appelée en latin imperium, potestas, dominatio, et par nous dominion est proprement seigneurie*», per cui il giurista conclude che colui il quale è sottomesso alla signoria pubblica è un soggetto, al contrario di chi, restando sottomesso alla signoria privata, restava un *esclave*, di un soggetto che cioè vive la linea di confine tra servitù propriamente detta e schiavitù. Un primo terreno d'incontro tra psicoanalisti e diritto è allora quello del rapporto tra processo e incontro analitico, dove, in entrambi i casi, in gioco vi è la riproposizione, la riscrittura in termini oggettivi del personale del soggetto. Lo stesso Hans Kelsen sostiene che è solo nell'ambito del processo che si rivela il significato oggettivo contro il senso soggettivo dell'agire, solo nell'ambito del processo il singolo diventa soggetto, si libera cioè di quelle determinazioni che strutturano sogget-

tivamente il proprio agire, illuminandolo alla luce di quel senso, oggettivo ma non oggettivato, che è l'agire alla luce del diritto, inteso come ordinamento giuridico. Come il giurista viennese fa del campo del processo il luogo di una radicale desoggettivazione del soggetto, così l'incontro con l'analista libera il soggetto del suo senso soggettivo per iscrivere la sua esperienza in un tempo e in una storia 'altra', che è quella della sua costituzione come soggetto. Processo e incontro analitico, allora, lavorano, in entrambi i casi, per la desoggettivazione della posizione immaginaria del soggetto, sottratto alla sua costituzione naturalistica, alla catena deresponsabilizzante dei rapporti causa-effetto, ai fini dell'iscrizione dell'intellezione dell'agire nell'ambito di una serie di nessi strutturati oggettivamente, separando intendendo l'aggettivo non nel senso naturalistico e positivista del termine. Il processo, così come la pratica analitica, si costituisce nell'ambito di una radicale denaturalizzazione dei rapporti in questione: al limite, fatti stessi che sono all'origine tanto del processo che della narrazione del soggetto, sottratto alla sua costituzione naturalistica, alla catena dei rapporti causa-effetto, ai fini della comprensione del suo agire, inteso nell'ambito di una serie di nessi strutturati secondo un principio in ogni caso 'altro' da quello naturalisticamente inteso.

Ed è in questo senso che, del tutto pertinentemente, Maria Costantini, a sua volta avvocato penale del Foro di Pisa, a partire dal caso da lei stessa esposto nella sessione matutina, precedente la tavola rotonda qui oggetto dell'interesse di chi scrive, problema-tizza questi asserti, evidenziando quanto la dimensione di ricostruzione oggettiva, rivista cioè alla luce del nesso di imputazione e non di causalità, abbia costituito per il suo cliente un momento di ammicchiamento, di desoggettivazione, che lo aveva reso oggetto dell'altrui nominazione, più che non soggetto di un suo discorso vero e proprio. Soggetto a quello che la Avlagner avrebbe definito "violanza dell'interpretazione", il cliente della Costantini è nella situazione di poter essere definito in una posizione di "incapacità pro-cessuale", incapace cioè di soggettivarsi all'interno di una dimensione in cui è in posizione di oggetto. Il caso, denominato dalla stessa avvocatessa Grattuto, attesta anche di un'incapacità del soggetto di iscriversi in una

to. Ma il problema è che l'avvocato deve essere capace di gestire questo rapporto che si gioca tutto su un filo di una finzione, se si vuole, con il cliente con professionalità».

In definitiva, una verità, dunque, a monte, c'è, ma non deve essere quella al centro del rapporto tra avvocato e cliente, il quale, questo il punto espresso, deve essere sollecitato sul versante di una narrazione dei fatti funzionale al buon esito del processo. Ragion per cui l'analista avrebbe solo una funzione per così dire residuale, avente ragion d'essere solo se vi è un difetto tanto grave nella comunicazione tra avvocato e cliente da impedire a quest'ultimo, qualsiasi "messa in forma" della vicenda alla base del procedimento. Siamo, dunque, di fronte ad una vera e propria empatia sul punto, che testimonia di quanto avvocati e psicoanalisti abbiano da lavorare per chiarirsi, ma anche di una difficoltà sul tema della verità in cui è preso l'avvocato contemporaneo, ancorato nella sua prassi all'ideologia classica della verità come *ad-aequatio rei et intellectus*, in un mondo, come quello del diritto, nel quale la verità, dietro una retorica oggettivante, non cessa di mostrarci la sua struttura finzionale - artificiale.

L'intervento di Domenico Cosenza, a sua volta psicoanalista di formazione laciana, pur se temporaneamente precedente, risponde bene alle inquietudini di Nardo in tema di rapporto tra verità fattuale e verità processuale, letta sulla base dell'apporto dell'analista. Per Cosenza, la verità che l'analista, letteralmente, "ha di mira" non coincide con quella che, per lo più, hanno in mente gli avvocati, ma che, allo stesso tempo, il loro approccio problematico alla verità può essere più vicino alle istanze dello Stato di diritto e del cliente stesso di quella positivistamente intesa. Cosenza evidenzia, infatti, come, per Lacan, la verità "abbia struttura di funzione", ossia che al cuore di quella che nell'esperienza quotidiana, giuridica e non passa sotto tale nome, si celerebbe un nocciolo di indicibile, una zona di opacità, affrontare la quale, o quanto meno ascoltarla semplicemente implica una vera e propria destrutturazione parodistica del vero, inteso in senso meramente fattuale. Con effetti benefici tanto per il presunto reo, quanto per il tenore della pratica giuridica. Il punto di vista di chi scrive è che la psicoanalisi può in qualche modo essere funzionale alla causa del diritto e quindi separando un

relazione economica di scambio. Qui come nel caso precedente, un avvocato non avvertito epistemologicamente nella sua azione, non sostenuto adeguatamente da uno psicoanalista avrebbe anche potuto impoccare la strada della dichiarazione di "incapacità processuale" a carico del soggetto.

Entrambi i casi cui si fa riferimento nella tavola rotonda, Gratuito e Il Servo Giustato, chiamano in causa, da un lato, una certa difficoltà del soggetto a costituirsi come parte attiva nel processo, dall'altra, però, si palesa un limite profondo, introdotto in relazione alla nozione stessa di verità. Sul punto, si riscontra una difficoltà tanto degli operatori del mondo-psi tradizionalmente inteso, tanto di quella pleora di tecnici invocati per conferire non oggettività ma oggettivazione al processo, tanto degli avvocati, quanto, infine, dei giudici. Se, a proposito dell'incontro tra psicoanalisti ed avvocati si va ad instaurare un campo che implica il superamento del positivismo tradizionale, questo superamento non può certo avvenire in nome del recupero di un'oggettività, positivistamente intesa.

L'intervento di Vinicio Nardo, Avvocato penalista, Membro di giunta dell'Unione del-l'Avvocatura, si rivela fondamentale per evidenziare quanto lavoro ancora ci sia da fare per avvicinare la dimensione del lavoro analitico a quello dell'avvocato difensore. Per Nardo, infatti, l'orizzonte veritativo processuale resta, in tutta la sua pienezza, iscritto, com'è giusto che sia, in un orizzonte che è quello segnato dal giustizialismo, laddove il rapporto tra l'avvocato e il suo difensore si gioca sulla capacità di giocare "finzionisticamente", ai fini di quello che deve essere definito come un buon esito processuale. Il che però vuol dire anche, che la sua posizione si gioca sempre nell'ambito della pre-supposizione di una verità vera. In questo senso, per Nardo: «Il colloquio tra avvocato e il suo assistito non è mai un colloquio aperto, poi ogni avvocato ha il suo approccio, il mio non è mai un approccio forte del tipo: mi dica la verità. Anche quando, e questo è frequente, l'assistito dice: avvocato, si sa che parlare con l'avvocato è come parlare con il prete, bisogna confessarsi e dire la verità. Ecco questo assistito normalmente non dice la verità e questo fa parte del rapporto professionale, l'assistito non dice la verità per tanti motivi che voi mi potete insegnare, io consta-

po' la problematica del diritto, a seconda che essa sia di pertinenza del giudice o dell'avvocato. Poniamo la questione: cos'è il decadimento della cultura giuridica di una Nazione? Il decadimento della cultura giuridica di una Nazione non è solo un solo fatto politico, ma è anche e soprattutto un fatto giuridico-istituzionale. Già considerare il nostro stato di scadimento istituzionale un fatto esclusivamente imputabile alla politica è già fornire, implicitamente, una diagnosi di questa crisi. Invece, della squallida situazione in cui versa la nostra Repubblica è possibile dare anche una lettura giuridico-istituzionale, assai più pertinente, dal punto di vista di chi scrive. E' ad una concezione giuridica della vita istituzionale cui dobbiamo fare ricorso quale elemento di civilizzazione contro le barbarie legate ad una lettura forzatamente politica della vita istituzionale e che, per ciò che riguarda la criminologia come scienza e la politica in tema di prevenzione alla criminalità si traduce nella tendenza ad identificare, classificare e punire il presunto criminale sulla base della presunzione della sua pericolosità per la salute, la sicurezza e la pericolosità in termini sicuri della cittadinanza. In sostanza, siamo di fronte ad una concezione sulla cui scorta il soggetto "potenzialmente pericoloso" è un nemico dell'ordine costituito, nel senso schmittiano del termine.

In questa concezione tutta "politica" dell'agire istituzionale, del reato e della prevenzione, non viene punto il singolo perché ha commesso un reato, ma perché è un'entità di un certo tipo, perché ha una personalità di un certo tipo, perché potrebbe essere potenzialmente recidivante, in una logica che è tutta di tipo quantitativo. Il discorso ha il seguente tenore: se il reo ha ucciso quattro volte, è un recidivante, potrebbe uccidere cinque volte, e quindi la detenzione si giustifica anche in assenza di reato, a scopo puramente precauzionale. Si tratta di una posizione palesemente regressiva rispetto alle istanze politicamente emancipative proprie dello Stato di diritto, tra i cui principi vi è quello in virtù del quale non si è punito per ciò che si è.

Questa prospettiva, che coniuga Stato di diritto e democrazia, annodandole sul versante della forma, già presente in Kant (*Che cos'è l'Illuminismo*) e in Beccaria (*Dei delitti e delle pene*), si completa mirabilmente attraverso la revisione epistemologica operata da

Kelsen nella sua dottrina "pura" del diritto, per il quale il diritto è questione di dover-essere (*Sollen*), che non riguarda la sfera morale, la cui pratica non deve cercare le ragioni del proprio agire legittimandosi per il tramite di discipline empiriche, legate alla sfera dell'essere (*Sein*), quali la sociologia, la psicologia, la stessa psichiatria, che si muovono nella presupposizione della possibile personalità e della "struttura di personalità" del soggetto. Una volta espia la pena, il soggetto reintegra se stesso in società come cittadino, se non dal punto di vista morale, da quello giuridico, dal momento che la pena non è entità concettualmente sussumibile sotto l'ambito della morale. Al punto che, con Hegel, ha senso parlare di un vero e proprio diritto ad essere puniti, al fine di reintegrare la propria posizione di cittadino nello Stato.

C'è la questione da questo punto di vista, la tendenza attuale alla depenalizzazione generalizzata, la richiesta altrettanto generalizzata d'immunità è solo il "rovescio" del desiderio dei giudici di non giudicare, di supportare la propria azione sull'ausilio di tecnici, di psicologi e psichiatri cognitivisti, che a loro volta sono perfettamente funzionali ad una domanda che, nel complesso, possiamo definire di elisione del rapporto di singolarità inaugurato dalla legge. Quello sulla cui scorta il paziente psicotico migliora se si rivela in grado di compiere atti che lo rendono più funzionale alla società è lo stesso tipo di sapere sulla cui scorta un soggetto ritenuto pericoloso può essere detenuto anche in assenza di pena in ossequio al criterio della sicurezza pubblica, il che è assolutamente contrario a quell'assunto della nostra cultura giuridica, in virtù del quale si è puniti per ciò che si è fatto, mai per ciò che si è, ovvero, *mutatis mutandis*, per la propria struttura di personalità. In questo senso, resta imprescindibile, a parere di chi scrive, la lezione dei movimenti contro le pratiche tradizionali di interramento, siano esse manicomiali o carcerarie, le quali hanno mostrato la funzionalità ad un certo potere delle pratiche di etichettamento e di definizione della personalità. Nessuno, in assoluto, è schizofrenico, psicotico, etc.; nello stesso identico modo, nessuno è un ladro perché ha rubato, è un tossicodipendente perché si è drogato: quello che è vero è che ci sono delle situazioni di fuoriuscita temporanea dalla norma, che chiamano il soggetto ad

di causalità possa essere genealogicamente ricondotta alla responsabilità morale. E quello lo che abbiamo visto benissimo nel caso del Servo Giostasio, ed è quello che ci è dato constatare quotidianamente nella nostra realtà carceraria, che non abbisogna di politiche e provvedimenti di natura assolutoria, come l'indulto o l'amnistia, quanto, piuttosto, del ritorno ad una concezione giuridica e non più sacrificale del reato e della pena.

Non bisogna, allora, valutare i reati sulla base della misura in cui offendono la coscienza collettiva, perché molti reati, soprattutto oggi in Italia (è il caso di reati anche molto gravi, quali, ad esempio, corruzione, peculato, falso in atto pubblico, interesse privato in atti d'ufficio, falso in bilancio, associazione a delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione criminale) si costituiscono quale materia prima della coscienza collettiva; non è da considerarsi un caso che per questi reati si invochi l'impunità.

Piuttosto, i reati che oggi turbano la coscienza collettiva sono quelli effettivamente puniti, e quindi quelli i cui protagonisti possono essere racchiusi in due categorie: i tossicodipendenti e gli extracomunitari. Proprio Lacan, nei suoi scritti sulla criminologia, evidenzia come, nella misura in cui la funzione 'sacrificale' della pena costituisca un nocciolo ineliminabile della questione penale, è preferibile sottoporre il reo alla pena comminata, indipendentemente da ogni procedura di etichettamento. Che il potere dei giudici assuma su di sé l'angoscia di giudicare, che renda ragione della struttura volontaristica dell'atto che gli è proprio, che è attribuzione di senso e mai deduzione logica, e che quindi non troverà nessun possibile conforto di nessun sapere di qualsivoglia 'tecnico'.

Proprio stando alla lezione di Kelsen, che su questo punto ben si accorda con le intenzioni di Jacques Lacan, il giudizio ha qualcosa che è nell'ordine della decisione, su cui è necessario un atto di responsabilità individualmente, che non tollera nessuna umanizzazione, che avrebbe solo la funzione di un 'velo' ideologico, teso a mistificare rapporti *sensu sociali*, che, in definitiva, hanno a che fare con la forza. Anche nel diritto come "tecnica sociale", sarà bene commissionare al minimo essere e dover essere, fatto e diritto.

una reintegrazione. Quest'ultima, si badi bene, per l'ennesima volta, non è da leggere come categoria morale: la detenzione, così come l'ospedalizzazione, non deve essere letta all'interno di categorie morali, allo stesso modo in cui la pena non è moralmente infamante.

Ed è chiaro che in questo la psicoanalisi e soprattutto la psicoanalisi lacaniana, cioè una psicoanalisi che, contro l'idea di Freud, non si mette direttamente al servizio della verità giudiziaria, che non si installa nell'universale del sapere e che, quindi, non fa corpo con il "discorso del padrone" universalista e quindi non coopera - in termini lacaniani - al discorso del Padre, bensì sia in grado di offrire importanti strumenti per l'affermazione delle istanze giuridiche nelle istituzioni.

Lacan ci offre una testimonianza di grande lucidità, di grande sottigliezza contro l'umanesimo giuridico, mettendo in evidenza quanto l'umanesimo come ideologia faccia da velo alla funzione 'sacrificale' della pena. Innanzitutto, la sua lezione consiste nel mettere in rapporto il reato con la pena, evidenziando come si dia, sulla scorta della lezione paolina, ripresa negli stessi termini anche da Hans Kelsen, uno dei massimi giuristi del '900, premienza ontologica della legge sul peccato. Il che implica che non c'è nulla che sia male in sé, niente che sia peccato in se stesso, ma è la legge che istituisce il peccato ed è dalla punibilità che noi deduciamo, a posteriori, che cos'è il reato. In questo contesto, nel quale il peccato è condizione necessaria dell'uomo, perché definisce la posizione del singolo di fronte a Dio, la cosa fondamentale è che l'umanesimo, quindi il desiderio da parte del diritto di essere a favore della ritualizzazione del soggetto, di ammorbidente la pena, di istituire procedure di controllo al posto di procedure strettamente punitive, di riabilitarlo socialmente, non sono altro che dei rivestimenti di una funzione che in qualche modo è sempre presente nella concezione della pena e del reo come vittima sacrificale. La società, in altri termini, non punisce il soggetto perché ha compiuto un reato, la società da un punto di vista sociologico lo punisce perché si vuole liberare dell'idea, dalla rappresentazione collettiva che un evento o un soggetto turbi il suo equilibrio. Da qui, la necessità di risalire alla causa del turbamento di quest'ordine, e non è un caso che la nozione

modo rafforzata il grado di civiltà giuridica che non è deperito solo perché c'è qualcuno che dice impunità, etc., ma è deperito perché il rapporto tra essere e dover essere è contaminato sempre di più ed è molto interessante, ma non è possibile farlo in questa sede, vedere quanto l'ideologia dei diritti umani, che per Lacan è una pura ideologia, contribuisca alla regressione del livello generale della cultura giuridica. Lacan ha chiaramente l'idea che l'umanesimo giuridico è un'ideologia, il diritto non ha come finalità il bene del soggetto, così come la psicoanalisi non ha per mira la felicità del singolo. Si tratta di un ulteriore punto di convergenza sul quale è bene riflettere.

L'intervento successivo, l'analisi di Domenico Cosenza è assolutamente in linea con i precedenti interventi: per lo psicoanalista milanese, in questo senso: «Tutto il percorso di un'analisi segue questo tipo di principio per arrivare a incontrare nell'esperienza dell'analizzante il suo punto di scacco e cioè che al cuore della questione della verità c'è qualcosa che non è dicibile, c'è una dimensione al cuore dell'esperienza della verità che conduce se spinti alle estreme conseguenze nel lavoro dell'analisi a un punto di indicibilità, a qualcosa che non si può dire, a un punto di opacità. Quindi da un lato la verità non si può dire tutta e lo si può capire concretamente soltanto quando si è portato l'analisi abbastanza all'estreme conseguenze».

E se l'avvocato, il giudice, la giurisprudenza qui intesa come scienza del diritto non avranno il coraggio di farsi carico di questo nocciolo di opacità che però è in grado di illuminare anche le rispettive posizioni soggettive, la prassi normativa si costituirà come un'impropria commissione di *Sein e Sollen* (cura o pena: è il dilemma al centro del vibrante intervento di Marina Pates, che dà testimonianza del suo lavoro in strutture di punizione-recupero di tossicodipendenti a Venezia), funzionale ideologicamente più al mantenimento dell'ordine che all'affermazione del diritto. In un altro senso, attiguo a questo, il rapporto tra psicoanalisi e diritto si può rivelare fecondo: quello in cui un determinato comportamento del soggetto ha luogo sulla base di un passaggio all'atto esterno alla formazione simbolica, alla dimensione di linguaggio, ma che a questa deve essere ricondotto, al fine di conferire statuto di umanità al

Il diritto è questione di dover essere, il diritto non è il fatto, il diritto è una negazione radicale del fatto nel senso che il fatto nel diritto, e, soprattutto, nel processo, lo abbiamo perso da sempre. Il fatto oggetto del processo è alle spalle, in posizione di origine inaccessibile, barrata all'interpretazione: cioè quello che è successo 'veramente' nessuno lo sa, né, tantomeno, interessa ad alcuno.

La verità, piuttosto, è una costruzione processuale, che riguarda non la verità, quanto, piuttosto, la verosimiglianza: in questo, le ragioni della psicoanalisi incontrano quelle del diritto. Anche per lo psicoanalista, la verità dei fatti, cioè l'autorappresentazione narcisistica della nostra vita familiare, in cui noi siamo stati oggetto di carezze, traumi, gratificazioni, etc., è qualcosa che siamo obbligati in analisi ad un certo punto a mettere tra parentesi a favore di una presa in carico della posizione soggettiva e che non ha nessun senso nella sua pseudo-evidenza oggettiva.

Il nitzschiano "così vollen che fosse" deve prendere il posto dell'auto-evidenza della rappresentazione dell'oggettività. Al tempo stesso, è d'obbligo lo svuotamento radicale di quelle astrazioni che si trasformano in realtà ipostatizzate, quali quelle di personalità giuridica, personalità morale, personalità psicologica del soggetto, che sono se non finzioni, attraverso ci rassicuriamo del fatto che siamo 'dentro' il discorso della ragione, che non siamo folli, perché in questo momento non siamo in un manicomio. Il che, da un punto di vista concreto non significa assolutamente nulla, perché il soggetto, a stretto rigore, non è mai "capace d'intendere e di volere", se non sulla base del conferimento di questo *status* dall'esterno. Quella di volontà autonoma è, a tutti gli effetti, una presupposizione, una finzione, supportata dall'idea di una personalità avente funzione di sostituto dell'attività del singolo.

Non è da considerarsi casuale che le strutture psicologiche che sono messe in atto per rendere conto dei soggetti potenzialmente pericolosi, dei soggetti recidivanti, dei soggetti che in qualche modo reiterano opzioni di reato un livello epistemologico estremamente labile, sono riferibili alle cosiddette personalità narcisistiche, perverse, borderline, macrocontenitori che da un punto di vista scientifico non dicono assolutamente nulla. Allora la causa della psicoanalisi in qualche

una sua lingua che non va interpretata ma va colto nella lingua di quel soggetto il qualcosa che per lui funziona», come evidenzia Donata Roma, anch'ella psicoanalista di orientamento lacaniano, psicoanalisti e diritto hanno la possibilità di trovare un secondo punto d'incontro. Siffatta modalità d'intervento si differenzia nettamente dalla perizia, che rientra invece in quella modalità 'oggettivante', in quella ricerca della verità positivisticamente intesa che la psicoanalisi ha il compito di parodiare; in questo senso: «l'intervento dell'analista come partner del difensore pone in un tempo logico prelimitare diverso da quello in cui si pone l'intervento della perizia, semmai si ritenesse la perizia un intervento possibile analiticamente».

Il presunto reo è chiamato a soggettivarsi, a "farsi soggetto" laddove altri lo riducono a semplice "oggetto": come ben si evince da questa stimolante tavola rotonda, si tratta, in definitiva, di mettere l'antiumanesimo teorico al servizio e dell'umanesimo pratico e delle ragioni dello Stato di diritto. Sì, perché la rilevanza dell'apporto che la psicoanalisi può dare ad una pratica del diritto orientata in senso antiformalistico, ma al tempo stesso epistemologicamente avvertita, non è avulsa dal contributo che essa può dare alla tenuta del livello di civiltà giuridica di una determinata nazione, non essendo riducibile alla sfenata, semplicemente esplicativa del comportamento del soggetto, dove la "posta in giuoco" è cioè la possibilità di mettere "in luce" qualcosa che può appartenere a quella che possiamo definire "lingua privata" del reo. Tenuta democratica che vive anche nella misura in cui qualsivoglia Stato si avvicina, a materia penale così come in altri campi, a quell'ideale regolativo che è lo Stato di diritto, nel cui ambito qualsivoglia soggetto deve poter rivendicare un vero e proprio "diritto ad essere punito", cui deve poter corrispondere, in un senso del tutto omologo, un corrispettivo diritto da parte del reo a reintegrarsi nel tessuto sociale non per il tramite di pratiche riabilitative, "sanitarie", dal dubbio status epistemologico, quanto proprio per la capacità di emendazione che deriva dalla soggettività al regime punitivo in quanto tale. La questione dei saperi, così, non è estranea a quella della democrazia: è necessario punire reati e entità dal dubbio status epistemologico come le personalità antisociali.

soggetto, in nome di un ideale di responsabilità che esorbita i canoni del giuridico. Allora li si a toccare una dimensione che interroga tutta la questione della verità nel senso che introduce al cuore della verità una causalità che è profondamente dissimetrica rispetto alla dimensione puramente rappresentativa, che caratterizza il soggetto di diritto. Mi sembra importante far leva su questo anche perché i testi di cui disponiamo di Lacan intorno alla questione della criminologia sono dei testi degli anni '50, quindi sono più dei testi legati all'idea della verità elaborata da Lacan tutta ancorata al simbolico in cui la dimensione reale del godimento che causa il passaggio all'atto non è ancora articolata chiaramente la dimensione del reale come tale». In un senso strettamente attiguo a questo, lo psicoanalista può aiutare l'avvocato nel render ragione di quel resto, esso stesso opaco, che residua in quella che Spazzali ha individuato come la funzione di traduzione della "lingua privata del reo" nella lingua dell'universale del processo nella traduzione: Cosenza ben evidenzia come questo processo di traduzione possa avvenire solo sulla base di una pratica di recupero, di presa in carico di quello scarto che residua nel tradurre il vissuto soggettivo, denaturalizzandolo e rendendolo nei termini della logica del processo.

In definitiva, possiamo asserire come l'azione dell'avvocato non si possa definire professionale (ancora una volta nel senso weberiano di *Beruf*) se semplicemente finalizzata alla massimizzazione utilitaristica dell'utile del cliente, il cui "vero" interesse non può che consistere nel lavoro di riposizionamento soggettivo alla luce della logica del processo, ivi inclusa, a tal fine, la rivendicazione di un vero e proprio "diritto ad essere punito", contro quelle logiche di depenalizzazione e di immunità alla politica giudiziaria del nostro paese. D'altro lato, l'etica del difensore, la sua professionalità, nel senso più alto del termine, deve poter consistere nell'iscrizione del singolare del soggetto nell'universale del processo, nonché nella presa in carico dell'opacità che residua in questo sforzo di traslazione. Nella misura in cui l'orientamento psicoanalitico lacaniano è in grado di rendere possibile la conoscenza della struttura di ciascuno, cioè ad ascoltare il soggetto, a «non diventare un persecutore per lui che si deve difendere da noi, a capire che ognuno ha



Il regime contemporaneo della pena, nelle società occidentali, è tale che vi coesistono, da un lato, il preciso desiderio immunizzarsi dal legame sociale, ponendosi in una posizione di immaginaria eccezione di fronte ad esso, di slegarsi dal vincolo super-egoico, beatificante il peccato e dichiarando l'incapacità costitutiva di sottrarsi ad esso. Dall'altro, abbiamo le ragioni 'moralì' della conservazione sociale, dell'abolizione del rischio, dell'implementazione di politiche securitarie, che hanno, praticamente, fagocitato tutta la problematica strettamente giuridica della punizione, stravolgendone il senso nella direzione della messa in opera di politiche caratterizzate dalla definizione di un insieme di pratiche di etichettamento, isolamento, segregazione, (il cui risvolto è l'inversione tra pratiche curative e pratiche punitive) funzionali all'implementazione di un "diritto penale del nemico" (talora sociale, talaltra politico), il cui corrispettivo è la negazione, operata da parte di una maggioranza che non si può non definire 'deviante' dello statuto di alterità del reato. Declinazione particolare di quella "paranoia generalizzata", che sembra essere la forma più caratteristica del legame sociale contemporaneo, e che solo con il contributo della psicoanalisi è possibile disambiguare, se non decifrare.

<sup>1</sup> *Weltschmerz* può essere utilmente tradotto con visione del mondo.

<sup>2</sup> Pierre Legendre, storico delle istituzioni e psicoanalista, è stato membro dell'École Freudienne de Paris. Insegnò alla Sorbona e tenne corsi, presso il dipartimento di psicoanalisi di Vincennes, aventi per oggetto il rapporto tra psicoanalisi e istituzioni. Professore di diritto romano e storico del diritto. Motore di un'antropologia dogmatica, articola la sua formazione giuridica con una solida esperienza psicoanalitica. Legendre è autore di una ventina di opere tra le quali *Sur la question dogmatique en Occident*; *La Neuf Cent Unième Conclusion: étude sur le théâtre de la raison*; *L'Empire de la vérité*; *Introduction aux espaces dogmatiques industriels*; *Le Crime du caporal Lortie. Traité sur le père*; *De la société comme texte. Linéaments d'une anthropologie dogmatique*. Tra gli altri, sono stati pubblicati in Italia i suoi libri: *Gli scongiurati*. Saggio sull'ordine dogmatico (1976), *Godere del potere*. Trattato sulla burocrazia (1977).

<sup>3</sup> «La signoria pubblica è definita tale perché concerne e comporta il comando pubblico, che non può essere conferito che dalla persona pubblica...»

*La signoria pubblica è definita in latino, in senso proprio, imperium, potestas, dominatio, e per noi il termine dominatio equivale esattamente a signoria»*, Loyseau, *Traité des seigneuries*, Paris 1614, Cap. 1, n° 27, 29, p. 6.

Flavio Felice, *Istituzioni, Persona e Mercato. La persona nel contesto del liberalismo delle regole*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013 pp. 208 (Beniamino Di Martino)

La ricerca di una particolare strada del liberalismo inserendo questo in un contesto di regole più chiare possibili e di normative giuridiche più attive ed efficaci. Accanto agli autori del Manifesto dell'Ordo del 1936 (Eucken, Grossmann-Dörth e Böhm), la Scuola friburghese ha annoverato le figure di quegli economisti e di quei politici a cui si riconnette il miracolo tedesco: Ludwig Erhard (1897-1977) e Wilhelm Röpke (1899-1966), Konrad Adenauer (1876-1967) e Alfred Müller-Armack (1901-1978). Accanto a questi nomi a tutti noti, debbono aggiungersi, tra gli altri teorici dell'Ordoliberalismo, almeno i nomi di Constantin von Dietze (1891-1973), Adolf Lampe (1897-1948) e, soprattutto, Alexander Rüstow (1885-1963).

Flavio Felice, in un secondo sodalizio con Francesco Forte, ha contribuito come probabilmente nessun altro alla diffusione nel nostro Paese del paradigma del "liberalismo delle regole". Ciò è avvenuto attraverso una serie di volumi pubblicati a partire dal 2008: ad alcuni originali testi personali, si affianca la preparazione di alcune antologie riccamente commentate. È l'impegno di Felice che oggi consente al lettore italiano – sia esso esperto studioso, sia esso interessato cultore – di avvicinarsi ai postulati di quel particolare modo di declinare il liberalismo che oggi è noto come "economia sociale di mercato".

L'ultimo lavoro ("un ulteriore tassello", p. 9), che si inserisce in questo ampio impegno teso ad importare nel dibattito nostrano la prospettiva economico-istituzionale sviluppata dalla Scuola friburghese, è, appunto, costituito da Istituzioni, persona e mercato.

Si tratta di un libro agile che si lascia avvicinare suscitando l'interesse del lettore su vari piani, quali sono i pluriformi aspetti espressi anche dal modo in cui è strutturato il volume: una parte teorica, una parte storica, una parte monografica e un'ultima parte dedicata ad un'originale lettura del recente insegnamento sociale della Chiesa. In queste quattro sezioni in cui è suddiviso il testo, Felice riesce assai bene ad "analizzare alcuni aspetti rilevanti del pensiero economico moderno e contemporaneo" (p. 10).

È il volume più recente di Flavio Felice che, nonostante la sua età (è nato nel 1969), ha al suo attivo un già lungo elenco di titoli. Professore di Dottrine Politiche ed Economiche alla Pontificia Università Lateranense, vice preside dell'Istituto Pastorale della stessa PULe-Action, Flavio Felice merita di essere considerato, insieme a Francesco Forte, come il più attento conoscitore, nel panorama economico italiano, di quella particolare scuola che viene ricordata come "ordoliberalismo" o "liberalismo delle regole".

L'"ordoliberalismo" risale alla metà degli anni Trenta quando, all'interno dell'università di Friburgo in Brisgovia, un gruppo di docenti diede avvio alla riflessione su come porre le spinte economiche all'interno di un chiaro quadro giuridico. Intorno ai giuristi Franz Böhm (1895-1977) e Hans Grossmann-Dörth (1894-1944) ed all'economista Walter Eucken (1891-1950) si produsse un'interessante serie di contributi destinata a trascendere la profonda e tragica crisi continentale. In questo modo si sviluppò, in anni in cui il nazional-socialismo consolidava il suo potere in Germania, la cosiddetta Scuola di Friburgo che subito, ed inevitabilmente, divenne anche uno dei più qualificati cenacoli in cui si ritrovarono insigni personalità ostili al regime. Nel 1936 i tre studiosi formularono un testo programmatico, Il Manifesto dell'Ordo (*Ordnung der Wirtschaft*), dal titolo *Il nostro compito*, in cui oltre a prendere le distanze dalla Scuola storicistica tedesca (contro la quale già la prima generazione della Scuola Austriaca aveva dovuto confrontarsi), si esplicitava il principio di "legare all'idea di costituzione economica tutte le questioni pratiche politico-giuridiche o politico-economiche", mettendo il diritto e l'economia politica al passo degli eventi, come veniva affermato nelle prime righe del documento. Con il programma dichiarato in *Ordnung der Wirtschaft* (ossia le Regole dell'economia) veniva, pertanto, battezzata quell'"economia dell'ordine" che, nell'immensabile ancoraggio al principio della concorrenza, nell'irrinunciabile fondamento delle libertà individuali e nell'imperativa costruzione di una società libera, ha sviluppato